



Associazione Sportiva Dilettantistica
NAUTICA SAN GIORGIO
Anno fondazione 1973



REGOLAMENTO SOCIALE

Art. 1

RICHIAMO STATUTARIO – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento della ASD Nautica San Giorgio viene redatto in conformità allo “Statuto Sociale” approvato dall’ Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 ottobre 2016.

Nell’ambito della sua applicazione, il Regolamento vincola tutti coloro che a vario titolo utilizzano ormeggi, banchine, beni ed infrastrutture, siano essi ricadenti all’interno di concessioni demaniali che di proprietà.

L’Associazione provvede a dare pubblicità alle prescrizioni mediante affissione del presente regolamento, o stralci in esso contenuti, nella bacheca sociale ed attraverso ogni forma di diffusione ritenuta opportuna, ivi compresa la consegna di una copia del regolamento ad ogni Socio.

I Soci, ai quali questo regolamento è indirizzato, dovranno adoperarsi affinché lo stesso venga, obbligatoriamente e nell’interesse di tutti, rispettato ed osservato.

Il mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento costituisce una infrazione disciplinata dallo Statuto Sociale.

Art. 2

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce per discutere secondo un ordine del giorno precedentemente stabilito. Tutte le delibere del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario. Le spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell'esercizio delle loro funzioni e quelle sostenute dai Soci incaricati di svolgere attività in favore dell'Associazione saranno liquidate dal Segretario Economo dietro presentazione dei documenti giustificativi controfirmati dal Presidente o da un suo incaricato.

Art. 3

COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario provvede ad ogni necessità che non rientri nelle mansioni specifiche dei vari Direttori; cura l'aggiornamento dell'elenco Soci; gestisce la corrispondenza con i Soci e terzi; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci che devono essere esposti entro il termine di 15 giorni dalla loro approvazione.

Art. 4

COMPITI DEL SEGRETARIO ECONOMO - Tesoriere -

Il Segretario Economo provvede al pagamento delle spese approvate dal Consiglio Direttivo, nonché al pagamento delle imposte, delle tasse e degli altri oneri fiscali e tributari. Sovrintende alla gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione ed alla compilazione del bilancio di Previsione e del Rendiconto Economico e Finanziario di fine anno. Con la collaborazione dei Direttori dell'Associazione cura gli aggiornamenti degli inventari; verifica il pagamento dei canoni e delle quote dovute dai Soci e porta a conoscenza del Consiglio Direttivo eventuali casi di morosità.

Art. 5

COMPITI DEL DIRETTORE SPORTIVO E DELLA COMMISSIONE SPORTIVA

Il Direttore Sportivo sovrintende, programma ed organizza tutte le attività sportive. Per tale funzione può avvalersi della collaborazione della Commissione Sportiva di cui ne assume la presidenza. La Commissione Sportiva è nominata dal Consiglio Direttivo, della stessa possono far parte anche Soci non membri del Consiglio Direttivo. La Commissione Sportiva propone la pianificazione dell'utilizzo dei fondi del capitolo di bilancio "attività sportiva" e, avuta l'approvazione dal Consiglio Direttivo, ne garantisce il corretto utilizzo.

Il Direttore Sportivo è responsabile della manutenzione e della conservazione delle imbarcazioni sociali provvedendo inoltre che le stesse siano sempre mantenute in perfetta efficienza d'uso.

Aggiorna periodicamente l'inventario delle imbarcazioni sociali e degli altri materiali ed oggetti inerenti le attività sportive. Organizza l'istruzione teorica e pratica degli allievi servendosi a tale scopo della collaborazione della Commissione Sportiva, di Istruttori e di Soci volontari.

Art. 6

COMPITI DEL DIRETTORE DI SEDE

Il Direttore di Sede pianifica con il Direttore dei Lavori la manutenzione dello stabile sociale, delle sue installazioni, di tutti i suoi impianti e del suo arredamento. Vigila sull'ordine interno e sulla pulizia di tutti i locali. Fa rispettare le norme inerenti l'uso della Sede; cura la manutenzione degli stabili adibiti a magazzini, tiene aggiornato l'inventario dei beni e delle attrezzature. Compila il programma dell'attività ricreativa e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo. Cura l'organizzazione delle feste avvalendosi anche della collaborazione dei Soci.

A fronte di circostanziata richiesta, autorizza l'utilizzo della sede per attività richieste dai Soci o da altri soggetti esterni.

Art. 7

COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI – CONVOCAZIONE AI LAVORI

Il Direttore dei Lavori ha il compito di organizzare i lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione delle strutture e dei complessi posti sia a terra che a mare dell'Associazione, ivi comprese le relative pertinenze quali strade di accesso etc.

Appronta, tenendo conto delle capacità tecniche e fisiche dei singoli componenti, la formazione delle squadre di lavoro ed al fine di garantire la massima efficacia ed operatività può nominare i relativi capisquadra. Provvede alla definizione del materiale occorrente sulla base di quanto segnalatogli dai Direttori responsabili delle singole sezioni. Cura la manutenzione e la tenuta in efficienza delle attrezzature tecniche dell'Associazione.

L'avviso di convocazione ai lavori potrà essere inviato via SMS o WhatsApp od altro mezzo ritenuto utile allo scopo ed esposto in bacheca almeno sette giorni prima della data di chiamata ai lavori.

Entro fine anno redige l'elenco nominativo con le ore prestate da ogni singolo iscritto all'Associazione, provvedendo alla sua affissione in bacheca.

Art. 8

COMPITI DEL DIRETTORE DI BANCHINA

Il Direttore di Banchina ha i seguenti compiti:

- a. Assegnare il posto barca ai Soci in base alle caratteristiche delle imbarcazioni.
- b. Comunicare al Socio il numero di posto barca assegnato in via definitiva dal Consiglio Direttivo.
- c. Verificare la sicurezza degli ormeggi e dei parabordi e segnalare ai Soci le modifiche opportune; in caso di non adempimento deferire gli interessati al Consiglio Direttivo.
- d. Rilevare e segnalare al Consiglio Direttivo eventuali danni arrecati alle attrezzature sociali da parte dei Soci o estranei.

- e. Autorizzare eventuali spostamenti richiesti dai Soci purché non in contrasto con quanto già previsto al punto a.
- f. Concedere a sua discrezione, ai Soci che ne facciano richiesta nel caso in cui dispongano di due imbarcazioni, l'ormeggio provvisorio, soggetto ad immediata revoca, nei posti barca non occupati.
- g. Autorizzare la permanenza a terra delle imbarcazioni secondo quanto previsto dal regolamento.
- h. Cambiare in qualsiasi momento, per ragioni di ordine e sicurezza, il posto di ormeggio delle imbarcazioni.
- i. Spostare di e/o rimuovere dall'ormeggio eventuali scafi considerati abbandonati e/o in condizioni dubbie di galleggiabilità.
- j. Su disposizione del Consiglio Direttivo ha la facoltà di allontanare dall'ormeggio e/o dai piazzali le imbarcazioni i cui proprietari siano dimessi, radiati, sospesi o espulsi.
- k. Aggiornare annualmente il registro delle imbarcazioni ormeggiate.

Ha inoltre facoltà, in caso di necessità, di salire a bordo delle imbarcazioni ormeggiate intervenendo nell'ambito di prevenzione di un possibile pericolo.

Art. 9

DOVERI DEI SOCI

I Soci devono comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo qualsiasi cambiamento di indirizzo. È tassativamente vietato consegnare a non Soci, chiavi, tessere magnetiche, telecomandi dei cancelli di entrata. I Soci non possono noleggiare le imbarcazioni ormeggiate presso la darsena sociale. In caso di concessione ad uso gratuito ed occasionale il Socio dovrà chiedere autorizzazione al Direttore di Banchina. Tutti i natanti e le imbarcazioni devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A richiesta del Direttore di Banchina il Socio deve dimostrare la proprietà dell'imbarcazione e la relativa copertura assicurativa.

I Soci hanno inoltre i seguenti doveri:

1. Munire la propria imbarcazione di adeguati ormeggi e parabordi e curare diligentemente la sua manutenzione in modo che essa corrisponda sempre ai requisiti di sicurezza e di decoro.
2. Comunicare al Consiglio Direttivo la vendita dell'imbarcazione ormeggiata nello specchio d'acqua sociale; In caso di acquisto di nuova imbarcazione si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 23 del presente regolamento.
3. Comunicare al Direttore di Banchina l'allontanamento dell'imbarcazione dall'ormeggio assegnato per un periodo superiore al mese.
4. Comunicare con congruo anticipo al Direttore di Banchina eventuali operazioni di alaggio e varo.
5. Denunciare spontaneamente e rifondere qualsiasi danno arrecato direttamente all'Associazione o ad altri Soci per fatto proprio o delle persone per le quali sono tenuti a rispondere. Per quanto concerne la determinazione dei danni i Soci sono impegnati ad accettare l'arbitrato degli Organi Sociali.
6. Rimuovere l'imbarcazione dall'ormeggio e/o dai piazzali di pertinenza dell'Associazione qualora sia in atto un provvedimento di sospensione del Socio.
7. I Soci che non hanno effettuato le ore lavorative previste durante l'anno saranno soggetti ad un pagamento di una quota. La tariffa oraria da applicare per il calcolo di detta quota sarà decisa annualmente dall'assemblea ordinaria dei Soci.
8. I Soci hanno l'obbligo di partecipare ad almeno due degli eventi stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci. La delega all'assemblea non costituisce presenza. Nell'arco dell'anno, la mancata partecipazione a tutte le manifestazioni sociali comporterà la decurtazione di otto ore lavoro al Socio; la partecipazione a una sola manifestazione comporterà una decurtazione di quattro ore lavoro al Socio.

Art. 10

ADDEBITO SPESE

Le spese sostenute dall' Associazione per il sollecito dei pagamenti arretrati, così come tutte le altre spese sostenute a causa delle negligenze individuali, saranno addebitate ai Soci interessati. Al Socio che dopo il primo sollecito non abbia ottemperato al pagamento si applicherà una mora del 10% oltre alle spese sostenute dall' Associazione per l'invio del secondo sollecito di pagamento. Il Socio, che non abbia ottemperato al pagamento entro 30 giorni dall'invio del secondo sollecito, verrà considerato moroso nei confronti dell'Associazione.

Verrà altresì considerato moroso il Socio che abbia provveduto al solo pagamento dell'importo dovuto omettendo la corresponsione delle somme addebitate per l'invio dei solleciti così come richiesto dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

PAGAMENTO QUOTA DI BUONA ENTRATA

La quota di Buona Entrata è corrisposta per intero per i Soci Ordinari neo assunti di età superiore ai 25 anni. I Soci neo assunti di età compresa tra i 18 e i 25 anni hanno la facoltà di dilazionare in 3 anni tale quota e comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno di età.

Art. 12

AUTORIZZAZIONE ALL'ORMEGGIO - QUOTE ANNUALI

I Soci, osservate le modalità di cui all'art. 18 e art. 19, potranno ormeggiare nello specchio d'acqua sociale un'imbarcazione, solo dopo l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. Condizione indispensabile per la conservazione della possibilità di utilizzo dell'ormeggio assegnato, è la proprietà di un'imbarcazione di caratteristiche e dimensione corrispondenti a quanto predisposto

dall'art. 22 del presente regolamento. Nel caso in cui un Socio preveda di non utilizzare l'ormeggio per tutto l'anno ne potrà dare comunicazione, entro la fine di gennaio, al Consiglio Direttivo: in tal caso, il Consiglio Direttivo valuterà la possibilità di uno sconto del 50% della quota annua dovuta per l'ormeggio stesso.

I Soci, così come previsto dall'art. 11 dello Statuto sociale, sono tenuti al pagamento del canone annuale relativo al posto barca assegnato il cui importo viene deliberato annualmente dall'assemblea dei Soci.

Qualora per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, il Socio non possa ormeggiare la propria imbarcazione nel posto barca assegnato e/o non possa prendere il mare a causa della preclusa navigabilità (bassi fondale, ostacolo etc.), ha la possibilità, a seguito di esplicita e documentata richiesta, di ottenere l'assegnazione di un ormeggio a secco a terra valido per tutto l'anno solare di riferimento.

In tal caso e solo in presenza delle due contestuali condizioni (Impossibilità all'ormeggio/a navigare e sosta a terra) il Socio non sarà tenuto al pagamento del canone annuo ma solamente del canone di stazionamento a terra fissato nella misura del 50% dell'importo dovuto dal Socio per il canone di ormeggio in acqua.

Il posto barca in acqua lasciato libero, pur rimanendo formalmente assegnato al Socio, potrà essere automaticamente assegnato, quale posto provvisorio, ad eventuale richiedente.

Rimane fermo il fatto che il socio non potrà più ormeggiare la propria imbarcazione nell'arco dell'intero anno solare.

Art. 13

BARCHE DI SOCI ALLIEVI

I Soci allievi possono tenere nell'ambito sociale soltanto imbarcazioni da regata previo consenso del Direttore Sportivo. Si intende imbarcazione da regata quella che svolge attività agonistica e partecipa ad almeno 3 regate FIV all'anno.

Art. 14

AREE ESTERNE, AREE GOLENALI – NORME DI CARATTERE GENERALE

Sono individuate come aree esterne le aree perimetrare dalla recinzione e dall'unghia inferiore ovest dell'argine consortile.

In queste aree sono presenti:

- Parcheggio;
- Piscina;
- Zone di ristoro;
- Zone di deposito carrelli, invasi ed imbarcazioni;
- Zone di deposito attrezzature e imbarcazioni relative alla scuola vela;
- Zone tecniche di manutenzione e rimessaggio imbarcazioni;
- Pozzo Artesiano;
- Sede, uffici e magazzino;
- Giardino.

Nelle aree in cui non vi è ancora specifica regolamentazione potranno svolgersi tutte le attività, di volta in volta, approvate e deliberate dal Consiglio Direttivo.

Sono individuate come aree golenali le aree in concessione rientranti nella fascia compresa tra l'argine consortile ed il margine spondale.

Sono autorizzate allo stazionamento in golena, secondo le disposizioni del Direttore Sportivo, le imbarcazioni che svolgono attività sportiva agonistica, le imbarcazioni e le attrezzature dell'Associazione durante le attività di Scuola Vela e le imbarcazioni dei partecipanti alle regate durante il periodo di svolgimento delle stesse.

Art. 15

IMBARCAZIONI OSPITATE IN ACQUA

Il Consiglio Direttivo può concedere l'ormeggio gratuito ad imbarcazioni di Soci o altri a fronte di circostanziata richiesta e periodi limitati e sempre che vi siano disponibilità di ormeggi. In particolare possono essere considerate ospiti: le imbarcazioni in avaria, le imbarcazioni da regata e sportive in occasione di manifestazioni sportive, le imbarcazioni di Soci di altre Associazioni appartenenti alla FIV, le imbarcazioni di autorità portuali o di polizia. L'ospitalità può essere revocata in qualsiasi momento senza che il Consiglio Direttivo e/o il Direttore di Banchina debba giustificare il provvedimento.

Art. 16

ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA DEFINITIVO

Tutti i Soci all'atto dell'assunzione entrano in una graduatoria che sarà aggiornata annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base della tabella sotto riportata. Il Consiglio Direttivo per l'assegnazione a titolo definitivo del posto barca opererà tenendo conto di una valutazione complessiva del comportamento del Socio nei confronti dell'Associazione e successivamente del punteggio di riferimento assegnato.

Punti 5 – Una Tantum	Socio fondatore
Punti 1 per ogni mese di appartenenza alla NSG	Anzianità tessera Associazione
Massimo punti 8 per ogni anno di attività nel settore Attività sportiva per l'Associazione.	Collaborazione attività sportiva e meriti sportivi
Massimo punti 8 per ogni anno di qualificata collaborazione	Collaborazione ed organizzazione alla vita sociale
Massimo punti 8 per meriti sociali	Soci facenti parte degli Organi societari e Commissioni

Al fine del diritto di aggiornamento della graduatoria sarà cura del Socio presentare la documentazione necessaria al riconoscimento dei meriti di cui alla tabella precedente.

Il potenziale assegnatario rilascerà un'attestazione di proprietà dell'imbarcazione che sarà archiviata. Se la stessa risultasse non veritiera l'assegnatario verrà espulso dall'Associazione. In nessun caso l'Associazione riconoscerà eventuali Soci comproprietari.

Art. 17

RINUNCIA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA DEFINITIVO - RINUNCIA AL POSTO BARCA

Il Socio recentemente rinunciatario che intenda avere l'assegnazione del posto barca definitivo, dovrà presentare domanda sull'apposito modulo.

Il Socio che ha rinunciato all'assegnazione del posto barca definitivo non può fare richiesta per un posto barca provvisorio per l'anno in corso.

Tale rinuncia non compromette la posizione in graduatoria, che potrà essere ripresa però solo in occasione della formazione della graduatoria successiva

Il Socio già possessore di posto barca che rinuncia alla sua titolarità, non compromette la posizione in graduatoria e mantiene valido il valore della quota di buona entrata corrispondente al posto barca lasciato libero e valutato all'anno della rinuncia. Tale importo, non rivalutabile, è utilizzabile solo come somma da dedurre dalla quota di buona entrata a seguito di richiesta ed assegnazione di nuovo posto barca.

Art. 18

RICHIESTA DI CAMBIAMENTO DI TIPOLOGIA DI POSTO BARCA DEFINITIVO

La richiesta di cambiamento di tipologia di posto barca a mare deve essere fatta sull'apposito modulo. La richiesta verrà iscritta in apposito registro che sarà l'unica prova idonea a stabilire la

data ufficiale di presentazione. Il Socio con posto barca che intende passare a un posto barca diverso, al momento della nuova assegnazione pagherà la differenza tra il valore del nuovo posto assegnato e il valore del posto precedente. Nel caso il Socio richiedesse un posto di valore inferiore a quello precedentemente assegnato, non dovrà versare alcun conguaglio né lo riceverà (Art. 10 dello Statuto). In presenza di disponibilità ed in caso di più richieste il posto barca verrà assegnato al Socio con maggiore anzianità di appartenenza alla NSG, in caso di ulteriore parità al Socio con maggiore età anagrafica.

Art. 19

Libero

Art. 20

POSTI PROVVISORI

Trattasi di posti barca disponibili causa temporanea non utilizzazione da parte del Socio assegnatario. Sarà cura del Direttore di banchina tenere un registro degli ormeggi provvisori disponibili in funzione delle comunicazioni fornite dai Soci assegnatari e del registro imbarcazioni sociali ormeggiate. Per l'assegnazione dell'ormeggio provvisorio va presentata domanda scritta al Direttore di Banchina valida per l'anno solare in corso e specificando la data di varo ed alaggio.

Il Direttore di banchina potrà decidere, senza obbligo, l'assegnazione del posto barca provvisorio sulla base della valutazione risultante dalla comprovata collaborazione del Socio avvenuta negli anni precedenti.

IL CD si farà carico di compilare una graduatoria in cui verrà riportato il numero delle ore eccedenti le ore istituzionalmente dovute dal Socio richiedente. Varranno come titolo di merito le ore prestate come collaborazione diretta e/o indiretta allo svolgimento dell'attività sportiva. A parità di punteggio sarà discriminante il non aver rifiutato in passato l'assegnazione di posto barca

definitivo. In caso di uguali requisiti varrà la maggiore anzianità di appartenenza alla NSG. In ogni caso ciò dovrà avvenire previo impegno scritto del Socio in affidamento temporaneo a lasciar libero il posto con breve preavviso. La mancata osservanza dell'invito allo sgombero del posto nei termini temporali stabiliti dal Direttore di Banchina, previa formale diffida, costituisce una infrazione disciplinata dallo Statuto Sociale.

A prescindere dal periodo temporale di utilizzo dell'ormeggio, il Socio sarà tenuto al pagamento per intero del canone annuale previsto relativo alla tipologia del posto barca occupato.

Il direttore di Banchina provvederà a redigere la presenza delle imbarcazioni con ormeggio provvisorio in acqua.

Art. 21

ORMEGGI

Non sono concessi cambiamenti del posto di ormeggio, sia pure provvisori, senza l'autorizzazione del Direttore di Banchina. Lo scambio autorizzato di posto barca tra i Soci non varia lo stato di assegnatario.

Non sono ammesse nello specchio d'acqua sociale imbarcazioni che venissero usate ad altri scopi che non siano sportivi, da diporto o di pubblico interesse. Nessuna imbarcazione potrà entrare e permanere ne nello specchio d'acqua sociale ne entro i recinti della Associazione senza il consenso del Consiglio Direttivo. È vietato passare sulle imbarcazioni altrui per raggiungere la propria o trasbordare sulle stesse attrezzi o altri materiali.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di allontanare dall'ormeggio e/o dai piazzali le imbarcazioni i cui proprietari siano dimessi, radiati, sospesi o espulsi o che rappresentino pericolo per la navigazione e per la sosta nei piazzali.

Le spese per la rimozione, l'allontanamento, la demolizione e quant'altro necessario saranno addebitate al Socio.

Il CD notificherà al Socio a mezzo raccomandata o similare, con congruo anticipo, la decisione assunta e l'addebito dei relativi costi.

Art. 22

SICUREZZA ORMEGGI DELLE IMBARCAZIONI

In nessun caso la Associazione, il Consiglio Direttivo né il Direttore di Banchina sarà responsabile di eventuali danni o affondamento delle imbarcazioni dei Soci, come pure è esente da ogni responsabilità di qualunque genere per deposito e custodia delle medesime. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di allontanare in qualsiasi momento dallo specchio d'acqua l'imbarcazione che per trascuratezza del proprietario venga a costituire pericolo per le altre imbarcazioni e per il patrimonio sociale o ne deturpi il decoro. Il Direttore di Banchina ha la facoltà di far spostare dal posto barca o alare eventuali scafi considerati abbandonati e in condizioni dubbie di galleggiabilità; in questo caso il Socio non perderà il diritto al posto barca. I costi per lo spostamento o alaggio delle barche saranno addebitati al Socio proprietario. Il Direttore di Banchina può invitare il Socio a provvedere alla riparazione, sostituzione o rafforzamento dell'ormeggio; qualora il Socio non dia riscontro entro un mese a tale richiesta, sarà facoltà del Direttore di Banchina provvedere alla riparazione, sostituzione o rafforzamento dell'ormeggio e il Socio in questo caso sarà tenuto a rimborsare alla Associazione le spese sostenute per la manodopera e l'acquisto dei materiali. In caso di mal tempo i Soci sono tenuti a presentarsi in sede in giornata onde constatare lo stato della propria imbarcazione e dell'ormeggio e prendere all'occorrenza i necessari provvedimenti.

Le dimensioni dell'imbarcazione dovranno essere coerenti con la tipologia del posto barca assegnato al Socio.

Art. 23

CAMBIO DI IMBARCAZIONE

Nel caso in cui il Socio con posto assegnato intenda cedere l'imbarcazione per acquistarne un'altra dovrà darne avviso al Consiglio Direttivo. La nuova imbarcazione verrà accettata, solo se avrà dimensioni tali che consentano l'ormeggio nel posto assegnato al Socio; in caso di accettazione il Socio sarà tenuto a portare la nuova imbarcazione all'interno dell'Associazione ed a prendere possesso del nuovo posto barca entro tre mesi dall'accettazione.

Art. 24

PERDITA DEI DIRITTI

Il Socio dimissionario, sospeso (per il periodo della sospensione) o radiato o espulso perderà automaticamente tutti i diritti spettatigli come Socio e conseguentemente il diritto all'ormeggio della eventuale imbarcazione. Lo scafo ormeggiato dovrà essere rimosso immediatamente dall'ambito della Associazione a cura e spese dell'interessato. L'Associazione si riserva il diritto di agire in proprio, addebitando le spese sostenute al Socio radiato o espulso anche, se necessario, ricorrendo alle vie legali.

Art. 25

ALAGGIO, VARO E SOSTA

L'alaggio ed il varo delle imbarcazioni possono essere effettuate previa autorizzazione del Direttore di banchina al quale il Consiglio Direttivo demanda il compito di stabilire il turno dell'alaggio e/o varo e di impartire alle persone autorizzate le debite istruzioni. È dovere del Direttore di Banchina o di suo incaricato di accertarsi che le procedure vengano rigorosamente rispettate.

Il Socio ha facoltà di richiedere la possibilità di posizionare la propria imbarcazione su invaso e di farla stazionare negli spazi sociali appositamente destinati allo scopo.

In tal caso sarà obbligo del Socio ottemperare alle seguenti disposizioni:

1. compilare l'apposito modulo di richiesta in cui dovrà espressamente indicare le date di inizio e di fine stazionamento a terra presso gli spazi sociali;
2. consegnare il modulo ad un membro del CD per l'ottenimento della relativa autorizzazione da parte del Direttore di Banchina.
3. Impegnarsi a rimuovere l'imbarcazione tassativamente entro il termine indicato nel modulo di richiesta e comunque non oltre il termine di trenta giorni nel caso gli venisse fatta espressa richiesta dal Consiglio Direttivo.

Per casi particolari e su motivata richiesta del Socio, il Consiglio Direttivo può decidere, in deroga alle presenti disposizioni, di prorogare la data di stazionamento a terra oltre il termine riportato nel modulo di richiesta; in questo caso il Consiglio Direttivo avrà facoltà di chiedere, a titolo di contributo, il versamento di una quota pari al 25% del canone annuale relativo al posto barca assegnato, divisa per 12 e moltiplicata per il numero di mesi di occupazione effettiva degli spazi sociali.

Ai fini dell'ammontare della quota da pagare, il periodo di effettiva occupazione degli spazi sociali inizierà dalla data di inizio stazionamento (inserita nel primo modulo di richiesta) arrotondata a inizio mese intero e terminerà alla data di fine stazionamento arrotondata a fine mese.

Nel caso in cui, accertate le condizioni di impossibilità, il Socio intenda, lasciando libero l'ormeggio, non stazionare la propria imbarcazione all'interno degli spazi sociali, sarà tenuto al pagamento del 20% del canone di ormeggio in acqua.

La sosta a terra è gratuita per il periodo 01 novembre – 30 aprile, non può essere superiore (per la fattispecie non contemplata dall'art. 12 del presente regolamento) a mesi 12.

È altresì gratuita, per tutto l'anno, la sosta a terra di invasi, carrelli, derive (max n° 1 per Socio, occupazione di un unico spazio).

Art. 26

IMBARCAZIONI DELLA ASSOCIAZIONE

L'uso delle imbarcazioni della Associazione dovrà essere preventivamente autorizzato dal Direttore Sportivo. Le derive possono essere utilizzate esclusivamente dagli atleti tesserati dalla Associazione per la scuola di vela, allenamenti o gare. I gommoni e le barche sociali possono essere utilizzati per attività promosse dalla Associazione o per l'assistenza e/o il supporto ai Soci impegnati fuori sede.

Art. 27

FURGONE DELLA ASSOCIAZIONE

Può essere utilizzato, previa autorizzazione del Direttore Sportivo o del Presidente, per attività promosse dalla Associazione, per esigenze stabilite dal CD o per l'assistenza e/o supporto ai Soci impegnati fuori sede.

Art. 28

NAVIGAZIONE NELLE ACQUE IN CONCESSIONE ALLA ASSOCIAZIONE

Nei movimenti entro lo specchio d'acqua sociale i Soci sono tenuti ad uscire ed entrare a velocità moderata.

Art. 29

RESPONSABILITÀ IN CASO DI SMARRIMENTO - FURTO – DANNEGGIAMENTO

Nessuna responsabilità incombe alla Associazione per quanto concerne lo smarrimento, il furto, il danneggiamento o lo scambio di oggetti o indumenti depositi dai Soci nei locali sociali o nelle imbarcazioni.

Art. 30

UTILIZZO DEGLI ATTREZZI SOCIALI

Gli attrezzi di proprietà della NSG possono essere usati dai Soci all'interno delle aree sociali previa richiesta al Direttore dei lavori in qualità di responsabile della gestione degli stessi. I Soci rispondono personalmente degli attrezzi e degli utensili dell'Associazione avuti in prestito e alla loro riconsegna. Vanno riconsegnati puliti ed in perfette condizioni, eventuali danni saranno addebitati. Il fatto di aver passato gli attrezzi a terzi non esime il Socio da tale responsabilità.

Art. 31

NORME SULL'USO DELL'ENERGIA ELETTRICA IN BANCHINA

Le imbarcazioni ormeggiate nei propri posti barca potranno usufruire dell'energia elettrica esclusivamente attraverso l'allacciamento alle colonnine presenti in banchina. Tale allacciamento deve avvenire in presenza della persona autorizzata all'uso dell'imbarcazione e non potrà e rimanere attivo senza sorveglianza. Per l'utilizzo delle prese di corrente elettrica, i Soci devono attenersi alle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente, utilizzando materiale omologato; Il cavo elettrico non deve presentare interruzioni od usure dalla presa di corrente fino all'imbarcazione. Per l'esecuzione dei lavori a bordo è necessario ormeggiare le imbarcazioni

nell'area ex bigo dove sono installate apposite prese di corrente. È proibito utilizzare l'energia elettrica per usi non strettamente connessi alle unità da diporto. L'

Associazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che dovessero occorrere ai Soci o a terzi per l'uso dell'energia elettrica. La mancata osservanza delle suddette disposizioni sarà soggetta a provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto.

Art. 32

GESTIONE RIFIUTI

È vietato il conferimento presso L'ASD Nautica San Giorgio di qualsivoglia rifiuto prodotto privatamente.

Art. 33

NORME USO SEDE SOCIALE

La sede è aperta a tutti i Soci.

Le strutture e le attrezzature dovranno essere utilizzate con il massimo riguardo avendo cura di lasciarle in ordine, pulite ed efficienti. Per l'utilizzo della sede si rimanda a quanto disposto dall'articolo 6.

Il Consiglio Direttivo, a fronte di circostanziata richiesta, può concedere la sede ai Soci, ad enti, associazioni, gruppi ecc. Quando gli ambienti della sede sono adibiti ad intrattenimenti e/o manifestazioni, o sono in allestimento per tale uso, i Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni che il Consiglio Direttivo ritenesse di impartire a tale scopo.

Art. 34

Libero

Art. 35

INVITATI

I Soci hanno la facoltà di invitare in sede e presso le strutture sociali persone di loro conoscenza; saranno però tenuti a presentarli possibilmente a uno dei membri del Consiglio Direttivo. I Soci sono invitati a fare uso discreto di tale facoltà. I Soci possono invitare le persone che prendono imbarco sulle loro imbarcazioni a far uso della sede, sempre però in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Sociale. Gli stessi Soci sono garanti e responsabili della condotta e di ogni inadempienza verso la Associazione da parte delle persone da essi invitate. Non potranno essere ammessi all'interno della sede coloro i quali siano stati espulsi dalla Associazione.

Art. 36

ACCESSO AI FAMILIARI – Tesserati “Frequentatore di Circolo”

Ai coniugi e familiari maggiorenni di primo grado e coppie di fatto o conviventi dei Soci che ne facciano richiesta, dietro benestare del Consiglio Direttivo può essere rilasciata una tessera di “Frequentatore di circolo” secondo quanto previsto dal Regolamento FIV (non occorre la presentazione del certificato medico, in quanto trattasi di sola attività legata alla partecipazione alla vita sociale e non è valida per svolgere attività di scuola vela, sportiva o agonistica). Il Socio che richiede la tessera di “Frequentatore di Circolo” per il coniuge e/o familiari è l'unico responsabile del loro comportamento. La quota della tessera di “Frequentatori di Circolo” è stabilita dall'Assemblea Ordinaria ed ha validità annuale.

I tesserati “Frequentatori di Circolo” sono autorizzati a frequentare, secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento, i locali, servizi e gli spazi della struttura sociale a terra e a mare. Ai tesserati “Frequentatori di Circolo”, come stabilito dalla normativa vigente, non è concessa l'attività istituzionale dell'Associazione e non possono utilizzare in modo autonomo le imbarcazioni ormeggiate presso la NSG. Qualora i tesserati “Frequentatori di Circolo” intendano

partecipare all'attività istituzionale dell'Associazione possono inoltrare al CD, su apposito modulo, la richiesta di assunzione come Socio Ordinario senza l'obbligo di presentazione da parte di altri due Soci. La tessera di "Frequentatore di Circolo" ha validità annuale ed è rinnovabile su richiesta del Socio Ordinario.

Il Consiglio Direttivo, di sua iniziativa e per un numero limitato di tessere, ha la facoltà di procedere al tesseramento di Soci Frequentatori di circolo eventuali persone non rientranti in un contesto di parentela dei Soci.

Art. 37

USO DELL'UFFICIO

I locali adibiti ad uso ufficio sono riservati al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo e ai loro collaboratori.

I Soci potranno accedervi e trattenervisi limitatamente al tempo necessario al disbrigo delle pratiche di ordine amministrativo.

Art. 38

Libero

Art. 39

Libero

Art. 40

MINORI

I minori di nove anni possono accedere alla sede se accompagnati dai familiari i quali avranno il dovere di provvedere alla loro sicurezza personale e l'obbligo di vigilarli. Fanno eccezione i minori tesserati che svolgono attività sportiva.

Art. 41

RESPONSABILITÀ DEI SOCI CON MINORI

I genitori dei minori associati, allievi o membri di famiglia dei Soci, sono responsabili dei danni causati dai minori stessi alle cose appartenenti alla Associazione o agli stessi Soci nell'esercizio dell'attività sociale o durante la frequenza della sede. La Associazione non risponde della sicurezza personale dei suddetti minori e dei danni derivanti ai medesimi nella frequenza degli ambienti sociali e nell'esercizio dell'attività sociale. I Soci hanno il dovere di denunciare spontaneamente e di rifondere qualsiasi danno arrecato alla Associazione o ad altri Soci per fatto proprio o delle persone per le quali sono tenute a rispondere. Il Socio che in qualsiasi modo arrechi danno alla proprietà sociale è tenuto alla immediata e completa rifusione del danno nel modo e misura stabiliti dal Consiglio Direttivo, restando in pregiudicato ogni provvedimento disciplinare a carico del danneggiante.

Art. 42

COMPORAMENTI – LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Animali: Sono ammessi gli animali da compagnia, in tal caso però i cani, dovranno essere tenuti al guinzaglio e il Socio dovrà provvedere a tener puliti gli spazi sociali da possibili escrementi degli stessi animali.

2. Veicoli: I veicoli devono procedere a velocità moderata, max 10 km/h. I piazzali esterni, riservati al parcheggio delle auto, sono a disposizione dei soli Soci e loro invitati. La Associazione declina ogni responsabilità per danni e furti che eventualmente potessero subire le auto o altri mezzi di trasporto.
È vietato parcheggiare autoveicoli e motoveicoli su aree di pertinenza consortile e demaniale.
3. Pubblicazioni: Le pubblicazioni a disposizione dei Soci nella Sede Sociale non possono per nessuna ragione venire portate negli altri locali della Associazione.
4. Docce: L'uso delle docce è riservato ai Soci e loro ospiti, agli allievi ed ai loro familiari usando prodotti biodegradabili.
5. Igiene e decoro: La conservazione dei locali, l'igiene ed il decoro di tutti i locali sono affidati all'educazione, alla disciplina, all'attaccamento sociale ed al reciproco sentimento di rispetto di tutti i Soci. Le aree golenali, i posteggi e le strutture di pertinenza devono essere mantenute costantemente in ordine, avendo cura di non abbandonare rifiuti, oggetti ecc.
6. Durante le manifestazioni sportive e sociali le zone antistanti lo scivolo devono essere lasciate libere.

Art. 43

SOCI ALLIEVI

L'ammissione in qualità di Socio Allievo è subordinata dalla dichiarazione dei genitori, o di chi ne fa le veci, che l'Allievo è capace di nuotare. Gli Allievi non possono autorizzare l'ingresso di ospiti in sede né ospitare non Soci nelle imbarcazioni sociali senza il permesso del Direttore Sportivo.

Art. 44

DOVERI DEI SOCI ALLIEVI

Gli Allievi sono tenuti a prestare la loro opera a favore della Società, secondo le disposizioni del Direttore Sportivo, quando le circostanze lo richiedano, ed in particolare devono provvedere ai lavori di manutenzione delle imbarcazioni sociali e delle attrezzature sportive. Gli Allievi che intendono partecipare a regate bandite da altre Società aderenti alla FIV devono dare avviso di volta in volta al Direttore Sportivo; trattandosi invece di Società veliche non aderenti alla FIV dovranno chiederne preventivamente il consenso al Consiglio Direttivo. Gli Allievi devono attenersi a tutte le disposizioni che regolano la navigazione da diporto e devono prendere visione all'Albo Sociale degli eventuali avvisi emessi dalla Capitaneria di Porto.

Art. 45

USO DELLE IMBARCAZIONI SOCIALI DA PARTE DEGLI ALLIEVI

Le imbarcazioni in uso agli Allievi devono rientrare entro il tramonto. Non potendo rientrare alla base a causa del maltempo o per altri motivi gli Allievi devono dare proprie notizie il più sollecitamente possibile.

Art. 46

REGATE ED ALLENAMENTI DEGLI ALLIEVI

Per le regate e gli allenamenti, il numero dei componenti l'equipaggio delle imbarcazioni sociali deve essere quello regolamentare previsto dalla normativa FIV.

Art. 47

ATTREZZATURE DI SICUREZZA SULLE IMBARCAZIONI

In occasione di uscite con imbarcazioni sociali gli Istruttori, gli accompagnatori e gli Allievi devono sincerarsi che a bordo ci siano tutte le attrezzature di sicurezza.

Art. 48

IMBARCAZIONI SOCIALI

Coloro i quali sono al comando di una imbarcazione sociale sono tenuti a rispondere dei danni derivanti alla medesima durante l'uso (anche a causa dei componenti l'equipaggio ed eventualmente in solido con questi) salvo i casi fortuiti e di forza maggiore o di colpa di terzi.

Art. 49

Libero

Art. 50

Libero

Art. 51

NORME ANTINQUINAMENTO

È vietata qualsiasi operazione di pulizia carena. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dallo Statuto Sociale e nel rispetto della normativa vigente contro l'inquinamento.

Art. 52

USO DELLO SCIVOLO

L'utilizzo dello scivolo è consentito per l'alaggio ed il varo di imbarcazioni dell'Associazione e per l'attività sportiva anche non agonistica.

Art. 53

NORME DI RICHIAMO

Per quanto non previsto dallo Statuto Sociale e non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo, sempre nel rispetto della normativa riferita alle Associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro, ai regolamenti della Federazione Italiana Vela ed alle direttive del CONI.

Ultima revisione approvata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 marzo 2022